



DETERMINAZIONE N. 245/2022

OGGETTO: Accredimento della società EHT S.C.p.A. per le attività di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2 ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, con il quale è confermato l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia digitale all'ing. Francesco Paorici, conferito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell'art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134;

VISTO il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (Regolamento eIDAS), in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, in particolare agli articoli 8, 13 e 24;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. e, in particolare, l'art.64, comma 2-ter, il quale prevede che: *"Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete."*

VISTO il DPCM 24 ottobre 2014 recante "Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese";

VISTO l'articolo 10 del citato DPCM "Accreditamento dei gestori dell'identità digitale" e le relative previsioni;

VISTO l'art. 4 del DPCM 24 ottobre 2014 recante "Ruolo dell'Agenzia" ove è prevista, ai commi 2 e 3, l'emanazione da parte dell'Agenzia di un proprio regolamento per la definizione delle modalità di accreditamento dei soggetti SPID;

VISTO il DPCM 19 ottobre 2021 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014;

VISTO il “Regolamento recante le modalità per l’accreditamento e la vigilanza dei gestori dell’identità digitale” adottato con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale n.44 del 28 luglio 2015;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 580 del 27 ottobre 2021, con cui l’Agenzia ha proceduto alla rimodulazione dell’assetto organizzativo interno;

VISTA l’istanza di accreditamento presentata dalla Società EHT S.C.p.A. in data 02 dicembre 2021 e acquisita con protocollo AgID n. 23936/2021;

ESAMINATA la documentazione depositata agli atti di questa Agenzia con prot. 23936/2021 dalla Società EHT S.C.p.A.;

VISTA la determinazione n. 153 del 31 maggio 2022, con la quale il Direttore Generale ha sospeso i termini dell’iter istruttorio dell’istanza di accreditamento della società EHT S.C.p.A. ai fini del riconoscimento dello status di “gestore dell’identità digitale SPID” ai sensi del par. 3 lett. e) punti i. e ii. del “Regolamento recante le modalità per l’accreditamento e la vigilanza dei gestori dell’identità digitale”;

CONSIDERATA l’istanza di integrazione della documentazione, acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 17216 del 9 settembre 2022;

DETERMINA

- di accogliere la domanda di accreditamento della società EHT S.C.p.A. ai fini del riconoscimento dello status di “gestore dell’identità digitale”;
- di subordinare la sottoscrizione della Convenzione, di cui all’art. 10, comma 2, del DPCM 24 ottobre 2014, al completamento delle fasi di verifica tecnica delle soluzioni di autenticazione autorizzate, dei test di interoperabilità e al positivo esito delle verifiche di conformità alle Regole tecniche;
- di autorizzare i sistemi di autenticazione informatica oggetto della valutazione, richiesta dal gestore EHT S.C.p.A., ai corrispondenti livelli di sicurezza come riportato nel seguente prospetto:

<i>SOLUZIONE TECNOLOGICA DEL SISTEMA DI AUTENTICAZIONE SOTTOPOSTO A VALUTAZIONE</i>	<i>LIVELLO DI SICUREZZA SPID RICHIESTO</i>	<i>LIVELLO DI SICUREZZA SPID AUTORIZZATO</i>
Password	Liv.1	Liv.1
OTP (HOTP) inviata tramite SMS	Liv.2	Liv.2
OTP (TOTP) generato da APP “EtnaID”	Liv.2	Liv.2
Smartcard o token crittografico conforme ai requisiti dettati dal Regolamento UE 910/2014 (eIDAS).	Liv.3	Liv.3
Carta Nazionale dei Servizi con certificato di autenticazione (CNS)	Liv.3	Liv.3

- di incaricare il Servizio Gestione identità digitali: SPID e nodo eIDAS di provvedere agli adempimenti conseguenti alla stipula della Convenzione;
- di stabilire che gli effetti giuridici ed economici derivanti dal presente provvedimento decorrono dalla data della stipula della Convenzione;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Ing. Francesco Paorici